

Il MUNICIPIO, richiamati gli art.li 296 e 297 della "Legge tributaria" (di seguito LT) del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta ordinaria diretta comunale dovuta per l'anno fiscale 2009 è riscossa, a contare dal mese di marzo 2009, a cura dei Servizi finanziari.

**Art. 1 RATE E SCADENZE DELL'IMPOSTA COMUNALE** (art. 240 LT)

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I **termini di scadenza** delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I	rata di acconto	il 1. aprile 2009
per la II	rata di acconto	il 1. giugno 2009
per la III	rata di acconto	il 1. agosto 2009
per la IV	rata a conguaglio	a partire dal 2010, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

**Art. 2 INTERESSE RIMUNERATIVO SULLE ECCEDENZE DA RESTITUIRE** (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 3% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

**Art. 3 INTERESSE RIMUNERATIVO SUI PAGAMENTI ESEGUITI PRIMA DELLA SCADENZA E SULLA RESTITUZIONE D'IMPOSTA** (art. 242 LT) E (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 1.5% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Art. 4 VERSAMENTI E RESTITUZIONI D'IMPOSTA AL CONTRIBUENTE, ADDEBITO DELLE SPESE**

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a CHF 200.00 sono accreditati sulla partita fiscale del contribuente. Fatta riserva dell'articolo 6, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo stabilito dall'articolo 3. Gli importi superiori ai CHF 200.00, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Art. 5 INTERESSI DI RITARDO** (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3%, dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**Art. 6 RINUNCIA AL CALCOLO DEGLI INTERESSI** (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

**Art. 7 VALIDITÀ TEMPORALE DEI TASSI D'INTERESSE**

I tassi d'interesse remunerativi degli art.li 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2009.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2009. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Art. 8 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente avviso è pubblicato all'albo comunale, entra in vigore il 1 gennaio 2009 e si applica nell'anno civile 2009 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

**Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo:**

Periodo	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta (in %)
Anno civile*		
2009	3	1.5
2008	3	2
2007	3	2
2006	3	2
2005	3	3
2004	3	3
2003	3	3
2002	4	1.5
2001	4.5	2
2000	4	1.5
1999	4	1.5
1998	5	2
1997	5	2
1996	5	2.5
1995	5	3.5

\* A partire dal 1 gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base al tasso valido per ogni anno civile. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi bollettini municipali.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti